

Roma, 2 agosto 2023

Circolare n. 158/2023

Oggetto: Notizie in breve.

Autotrasporto – Accise sui biocarburanti – La legge di conversione del cd *DL Rigassificatori* (DL n.57/2023 convertito in L.n.95/2023) ha disposto che il trattamento fiscale e del rimborso dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante (di cui all'art.24-ter del Decreto legislativo n.504/1995) venga applicato anche ai biocarburanti, i cd *HVO – olio vegetale idrotrattato* – che rientra nei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento; pertanto, ferma restando una necessaria disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sarà possibile usufruire del rimborso pari a 214,18 euro per ogni mille litri di biocarburante, cioè la differenza tra l'aliquota dell'accisa generalizzata e l'aliquota dell'accisa agevolata; si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare ulteriori aggiornamenti – art.3-quinquies c.2 della Legge 26.7.2023, n.95, di conversione del Decreto legge 29.5.2023, n.57, su G.U. n.174 del 27.7.2023.

Trasporti internazionali – Regno Unito – Reintroduzione tassa sui mezzi pesanti – È stata reintrodotta la tassa cd *HGV Levy* (eliminata in precedenza a causa dell'emergenza sanitaria del Covid) per l'utilizzo delle strade britanniche da parte dei veicoli con massa superiore a 12 tonnellate; il pagamento relativo, che deve essere effettuato prima che i veicoli stranieri entrino nel Regno Unito, può essere corrisposto per diversi periodi di validità (giornaliera, settimanale, mensile o annuale); tutte le informazioni relative alle tariffe e alle modalità di pagamento sono disponibili collegandosi all'indirizzo <https://www.gov.uk/guidance/how-to-use-the-hgv-levy-service>.

Prezzo gasolio auto al 31 luglio 2023 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,814	0,617	0,315	1,746	+ 0,036	+ 0,038

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.174 del 27.7.2023

LEGGE 26 luglio 2023, n. 95

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonche' per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 maggio 2023, n. 57

Testo del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, coordinato con la legge di conversione 26 luglio 2023, n. 95, recante: «Misure urgenti per il settore energetico.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Promulga
la seguente legge:**

***** OMISSIS *****

Art. 3 - quinquies

Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonche' l'impiego di prodotti energetici alternativi.

1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:

«a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione»;

2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:

«a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area gia' oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantita' risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilita' del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici gia' autorizzate;

3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacita' produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle gia' autorizzate»;

3) alla lettera b), le parole: «di cui alla lettera a) e a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter);»;

b) il comma 1-bis e' abrogato.

2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

***** OMISSIS *****

FINE TESTO